



COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO

Provincia del VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

Tel 0324 51805
Fax 0324 575953

E-Mail municipio@comune.antronaschieranco.vb.it

C.F. 83001330030
P.IVA 00524500030

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

approvato con delibera consiliare n. 6 del 29.04.2022

INDICE

TITOLO I° **Principi generali e gestione**

Articolo 1	Oggetto e finalità
Articolo 2	Aventi diritto alla concessione
Articolo 3	Modalità di gestione
Articolo 4	Quadro delle competenze

TITOLO II° **Presentazione delle istanze contenute e tempistica**

Articolo 5	Domanda di concessione
Articolo 6	Presentazione domanda di concessione

TITOLO III° **Assegnazioni**

Articolo 7	Determinazione delle priorità
Articolo 8	Autorizzazioni temporanee ad associazioni e singoli cittadini
Articolo 9	Esclusione per mancanza di requisiti

TITOLO IV° **Doveri e competenze dei concessionari**

Articolo 10	Comunicazioni alle Autorità
Articolo 11	Oneri a carico del concessionario
Articolo 12	Esenzioni speciali dal pagamento delle quote d'uso
Articolo 13	Uso di spazi pubblicitari
Articolo 14	Uso di attrezzature negli impianti
Articolo 15	Accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco

TITOLO V° **Assicurazioni, responsabilità, controllo e vigilanza, revoca delle concessioni**

Articolo 16	Polizza assicurativa
Articolo 17	Definizione di responsabilità
Articolo 18	Diritto di vigilanza e controllo
Articolo 19	Decadenza e revoca della concessione
Articolo 20	Rinuncia degli spazi concessi
Articolo 21	Risoluzione del rapporto di concessione

TITOLO VI° **Norme finali e transitorie**

Articolo 22	Rilascio copie
Articolo 23	Disposizioni finali

ALLEGATO 1 INDIRIZZI PER L’AFFIDAMENTO AI PRIVATI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ALLEGATO 2 CONVENZIONE TRA ENTE LOCALE CONCEDENTE E ASSOCIAZIONE AFFILIATA E RICONOSCIUTA DAL C.O.N.I. -. CONCESSIONARIA PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO

TITOLO I° PRINCIPI GENERALI E GESTIONE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Lo scopo fondamentale che l'Amministrazione Comunale si prefigge è quello di incrementare la pratica dello sport, inteso come bene comune, per la salvaguardia delle necessità fisiche e morali di tutti i cittadini, e soprattutto come momento di crescita dei giovani.

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti, degli spazi, nonché delle attrezzature destinate ad uso sportivo; sono inoltre oggetto del presente regolamento tutti quegli impianti sportivi che il comune in futuro potrà in essere e gli impianti privati convenzionati.

Articolo 2 - Aveni diritto alla concessione

Gli impianti sportivi del Comune di Antrona Schieranco e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico ed in particolare agli enti di promozione sportiva, alle Associazioni e Società sportive prioritariamente residenti in comune, gruppi organizzati e cittadini che ne richiedano l'uso per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali.

L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture. Compatibilmente con le attività già programmate, possono venire concessi gli impianti a soggetti provenienti da altri comuni.

Articolo 3 - Modalità di gestione

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

Il Comune di Antrona Schieranco gestisce direttamente gli impianti sportivi secondo le prescrizioni del presente regolamento.

Qualora ritenuto più vantaggioso, la Giunta Comunale può affidare a terzi la gestione degli impianti tramite apposita convenzione purché non abbiano per statuto finalità di lucro; la convenzione per la gestione di tutto o di parte dell'impianto, dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà parte integrante e sostanziale della stessa.

Nel caso ci siano più soggetti richiedenti operanti nel Comune, sarà preferita la soluzione più conveniente e che comunque garantisca la fruibilità delle persone residenti nel Comune. I criteri per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti devono rispettare le indicazioni e le procedure di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

Articolo 4 - Quadro delle competenze

Il Consiglio Comunale:

- individua gli indirizzi e le priorità dello sviluppo del sistema degli impianti sportivi pubblici;
- stabilisce i criteri e le regole generali d'uso degli impianti, in ordine al loro razionale utilizzo per la migliore programmazione delle attività sportive;

La Giunta Comunale:

- applica tutte le forme più opportune di gestione, manutenzione e controllo degli impianti, per la migliore conservazione e fruizione degli stessi, affidando le relative incombenze agli uffici comunali competenti;
- formalizza quei rapporti tra il Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione degli impianti, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti, le tariffe verranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo ed in base alle categorie dei vari soggetti richiedenti anche in caso di affidamento della gestione a terzi;
- svolge ogni altra funzione decisionale specifica del settore non individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
- in casi non previsti dal presente regolamento, nel rispetto degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, concede l'uso degli impianti.

TITOLO II° **PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE CONTENUTI E TEMPISTICA**

Articolo 5 - Domanda di concessione

Ai fini del rilascio delle concessioni i soggetti richiedenti devono produrre al competente ufficio comunale apposita domanda contenente:

- l'indicazione dei requisiti di legale rappresentanza, posseduti dal richiedente con conseguente assunzione di responsabilità;
- l'indicazione dell'impianto, o parte di esso richiesto;
- l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- l'esatta indicazione dell'attività sportiva da svolgere;
- i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- il numero massimo delle persone che frequenteranno l'impianto, quando ciò non può essere dedotto dal tipo di attività richiesta;
- l'uso di attrezzature proprie o del Comune;
- se prevista la presenza di pubblico, specificare:
 - ❖ per i locali chiusi soggetti ad agibilità, il numero previsto di spettatori;
 - ❖ se l'ingresso del pubblico sarà a pagamento;
- formale dichiarazione con la quale il richiedente nella figura di legale rappresentante, si impegna sotto la propria responsabilità a:
 - a) usare l'impianto, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
 - b) assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le competenze, anche da parte di terzi, obbligandosi a al risarcimento di tutti i danni;
 - c) sollevare il Comune di Antrona Schieranco da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare dalle attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti ed agli accompagnatori, ai partecipanti tutti, compreso il pubblico ed ai terzi;
 - d) sottoporre i loro aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertarne l'idoneità fisico sanitaria ad esercitare le singole discipline sportive;
 - e) assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'istituzione richiedente;
 - f) munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di altro genere;
 - g) munirsi di polizza assicurativa in occasione della manifestazione programmata per eventuali danni od incidenti che dovessero provocati durante e/o in occasione della stessa, sia a favore dei propri associati che dei terzi;
 - h) usare l'impianto esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione e di non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso e delle attrezzature annesse;
 - i) compilare i registri presenze con le opportune osservazioni se necessario;
 - j) impegnarsi a lasciare gli spazi liberi per l'attività altrui, nonché prendersi carico delle pulizie quando concordato.

Articolo 6 - Presentazione delle domande di concessione

Al fine di consentire la necessaria programmazione per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, a cura dell'Amministrazione, le domande per l'uso degli impianti sportivi redatte sulla base di cui all'articolo 6 del presente regolamento, rivolte al sig. Sindaco del comune di Antrona Schieranco, dovranno essere presentate nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima di ogni iniziativa, per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata o comunque di durata inferiore ai 30 giorni;
- almeno 15 giorni prima l'inizio dell'attività per le domande di utilizzo degli impianti da parte di singoli cittadini, riferita ad una qualsiasi iniziativa compatibile con gli impianti.

TITOLO III° ASSEGNAZIONI

Articolo 7 - Determinazione delle priorità

Il Comune, in sede di formazione dei calendari delle assegnazioni, in presenza di più domande di concessione per il medesimo impianto nello stesso periodo, determina le priorità di scelta a proprio insindacabile giudizio, danno titolo di merito i seguenti requisiti:

- a) attività riservata alle locali istituzioni scolastiche;
- b) affiliazione ad una o più federazioni sportive del CONI, nell'ambito della stessa federazione fanno testo le disposizioni emanate dalla stessa;
- c) affiliazione ad enti di promozione sportiva, nonché di avviamento allo sport riconosciuti dal CONI;
- d) durata dell'attività agonistica in particolare per la partecipazione ai campionati nelle varie federazioni, tenuto conto del tipo di attività svolta;
- e) affiliazione al Comitato italiano paralimpico, nonché associazioni che promuovono lo sport a favore delle categorie svantaggiate;
- f) numero di atleti o comunque indice di coinvolgimento dei cittadini alle attività;
- g) programmi o progetti particolari di attività da svolgere;
- h) data di presentazione dell'istanza.

Articolo 8 - Autorizzazioni temporanee per singoli cittadini ed associazioni

Potranno fruire di autorizzazioni temporanee, previa predisposizione di giustificata istanza, anche i singoli cittadini che per ragioni di carattere scolastico, lavorativo, ricreativo e terapeutico, richiedano l'uso delle strutture comunali in periodi di scarso affollamento degli impianti. All'istanza dovrà essere allegata formale dichiarazione liberatoria del Comune di Antrona Schieranco da eventuali responsabilità amministrative, civili e penali connesse all'uso.

Potranno essere concesse autorizzazioni temporanee anche ad Enti ed Associazioni sia comunali che extra comunali, al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni, gare agonistiche e non, manifestazioni amatoriali o ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora ne sia stata valutata l'utilità. L'autorizzazione è subordinata alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 6, a cui allegare atto costitutivo e statuto dell'Associazione qualora non iscritta nell'albo Comunale.

Non potranno, comunque, essere concesse autorizzazioni superiori ad un'intera stagione agonistica. Le richieste di spazi, in orari già concessi in uso, verranno prese in considerazione solamente se allegata alla domanda ci sarà la dichiarazione di consenso all'uso da parte del titolare dell'autorizzazione già concessa.

Articolo 9 - Esclusione per mancanza di requisiti

Nessun intervento od autorizzazione può essere disposta dal Comune a favore di soggetti dei quali non si abbia certezza che gli scopi ed i fini delle richieste siano coerenti e rispettosi dei contenuti del presente regolamento; in particolare non saranno prese in considerazione le istanze di soggetti dai requisiti non accertabili o di dubbia moralità; nonché le istanze che siano palesemente carenti rispetto ai dati richiesti all'atto della presentazione dell'istanza (di cui all'articolo 6).

TITOLO IV° DOVERI, SPESE E COMPETENZE DEI CONCESSIONARI

Articolo 10 - Comunicazioni alle autorità

Tutte le comunicazioni alle autorità mediche, a quelle preposte alla vigilanza ed all'ordine pubblico, nonché ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge, devono essere effettuate esclusivamente dai concessionari senza alcun onere e responsabilità da parte del Comune.

Articolo 11 - Oneri a carico del concessionario

Per l'uso degli impianti sportivi comunali o gestiti dal Comune, è dovuto da parte del concessionario il pagamento delle quote stabilite nell'annuale delibera giuntale delle "tariffe d'uso degli impianti sportivi". La riscossione delle predette quote avverrà anticipatamente all'atto della concessione e secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale; ove ritenuto opportuno potrà essere richiesta preventivamente una cauzione.

Articolo 12 - Esenzioni speciali dal pagamento delle quote d'uso

I soggetti richiedenti gli impianti sportivi, per particolari manifestazioni, potranno ottenerne l'uso senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo; ciò potrà essere concesso a seguito di motivata istanza o quando è l'Amministrazione Comunale a patrocinare la manifestazione. L'esonero dal pagamento della tariffa non esula comunque il richiedente ad assumersi tutte le responsabilità e le incombenze previste di norma.

Non saranno soggette a pagamento di tariffa le attività organizzate dagli organi scolastici da effettuarsi in impianti gestiti direttamente o concessi dall'Amministrazione Comunale in gestione a terzi.

Sono altresì esenti dal pagamento delle quote d'uso previste da tariffario le società sportive affiliate alla C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) e le società che promuovono lo sport per gli anziani, le quali potranno praticare anche più discipline sportive nello stesso impianto o in più impianti, in ragione dello scopo solidaristico, purché non per finalità di lucro. Sono inoltre esenti da pagamento delle quote d'uso le Associazioni ed i sodalizi organizzati per promuovere lo sport a favore delle categorie svantaggiate e facciano apposita richiesta evidenziando gli scopi e l'utilità sociale delle iniziative.

Articolo 13 - Uso di spazi pubblicitari

Qualsiasi forma di pubblicità è regolamentata dalla normativa vigente.

Articolo 14 - Uso di attrezzature negli impianti

Qualora per lo svolgimento dell'attività si renda necessario l'uso nell'impianto di attrezzature, sarà cura del concessionario provvedere, previa apposita autorizzazione, alla fornitura, sistemazione ed allo smontaggio di queste; tali operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

In ogni caso, gli spazi assegnati devono essere sempre lasciati liberi e sgomberi da qualsiasi oggetto od arredo non presente in origine, l'Amministrazione Comunale non risponde per danni o furti di materiali di proprietà dei concessionari abbandonati in spazi comuni delle strutture.

Articolo 15 - Accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante le manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate, a norma dei rispettivi regolamenti federali e degli enti di promozione sportiva.

TITOLO V°

ASSICURAZIONI, RESPONSABILITÀ, CONTROLLO E VIGILANZA, REVOCA E RISOLUZIONE DELLE CONCESSIONI

Articolo 16 - Polizza assicurativa

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad attivare una polizza assicurativa per la responsabilità civile. Per la sicurezza delle strutture, per la tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone ammesse agli impianti sarà stipulata una polizza dal concessionario.

Articolo 17 - Definizione di responsabilità

L'amministrazione Comunale ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti, e non risponde degli eventuali danni materiali che agli stessi ed a terzi, possano comunque derivare nello svolgimento delle attività.

I danni agli impianti e delle attrezzature saranno addebitati al concessionario e potranno rivalersi sui soggetti che li hanno provocati.

Articolo 18 - Diritto di vigilanza e controllo

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare ad altre autorità, al Comune compete, in vigenza della concessione, di vigilare:

- a) sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori;
- b) sul rispetto dei limiti della concessione;

c) sul rispetto, da parte del concessionario, delle norme di cui al presente regolamento.
L'azione di vigilanza può essere espletata da personale dipendente del Comune o altro soggetto debitamente incaricato dalla Giunta Comunale. Per questo motivo le figure sopra citate hanno diritto ad accedere agli impianti, in qualsiasi momento, anche durante le manifestazioni in cui viene ammesso il pubblico a pagamento.

Articolo 19 - Decadenza e revoca della concessione

Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le seguenti condizioni:

- a) morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsti dal tariffario;
- b) uso degli impianti in maniera difforme da quanto previsto dal regolamento;
- c) ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute dal presente regolamento;
- d) non ottemperanza alle disposizioni di legge emanate dagli organi competenti;
- e) danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti;
- f) mancato uso degli impianti concessi senza giustificata motivazione.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi sopraindicati; spetterà in ogni caso il pagamento del canone d'uso anche per i motivi di cui al punto f).

Articolo 20 - Rinuncia degli spazi concessi

Nel caso in cui il soggetto assegnatario rinuncia all'inizio di quanto assegnato, dovrà inviare comunicazione scritta all'ufficio tecnico comunale. Tale comunicazione di rinuncia dovrà pervenire all'ufficio tecnico comunale almeno con cinque (5) giorni di anticipo.

In caso di cause impreviste o di forza maggiore, il termine di cinque (5) giorni è risolto a ventiquattro (24) ore.

In mancanza della comunicazione di rinuncia, al concessionario continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

Articolo 21 - Risoluzione del rapporto di concessione

Il rapporto di concessione è risolto di diritto anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di opere di manutenzione o di modifica agli impianti.

Allo stesso modo la concessione deve ritenersi priva di effetto qualora, per particolari condizioni climatiche, l'uso degli impianti costituisca grave pregiudizio al patrimonio comunale ad insindacabile parere dei tecnici comunali.

In tutti gli anzidetti casi nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario, se non la restituzione dei canoni pagati limitatamente ai periodi in cui l'impianto si è reso indisponibile.

Competerà per conto al Comune il più ampio diritto di risarcimento dei danni, sia indiretti che diretti, ogni qualvolta la risoluzione anticipata della concessione sia dovuta a causa imputabile al concessionario. Indipendentemente da quanto disposto negli articoli precedenti, competerà in qualsiasi momento al Comune la più ampia facoltà di revoca in tutto o in parte della concessione per motivi di pubblico interesse e per casi eccezionali ed imprevedibili, senza che nulla possa pretendere od eccepire a qualsiasi titolo il concessionario.

TITOLO VI° **NORME FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 22 - Rilascio copie

Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni ed Associazioni, in osservanza della legge 241/90.

Articolo 23 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, la Giunta Comunale attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso, dandone comunicazione agli organismi interessati.



COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO

Provincia del VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

Tel 0324 51805
Fax 0324 575953

E-Mail municipio@comune.antronaschieranco.vb.it

C.F. 83001330030
P.IVA 00524500030

Indirizzi per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali

1 - Gestione come partecipazione.

I notevoli oneri che sarebbero necessari per una adeguata programmazione della manutenzione degli impianti e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi non consentono di rendere efficiente la gestione diretta delle strutture da parte del Comune.

Pertanto, la Pubblica Amministrazione, sulla base anche di esperienze già da tempo attuate in altri Enti, ha elaborato una formula che può essere ritenuta una soluzione più idonea e, sotto l'aspetto delle finalità complessive, anche più corretta per l'organizzazione di tali strutture.

Essa si basa su un'ipotesi che tiene conto del rapporto tra le esigenze pubbliche e le esigenze che, comunque, possono essere evidenziate da ogni eventuale altro gestore, anche privato.

Si tratta della formula cosiddetta dei tre soggetti, largamente adottata in altri comuni italiani, che prevede l'affidamento della gestione degli impianti ad associazioni e privato sociale:

soggetto proprietario: Comune di Antrona Schieranco;
soggetto gestore: Associazioni, Enti, Società Sportive e privato sociale;
soggetto utente: Società Sportive, le utenze comunque organizzate, gli utenti individuali.

SOGGETTO PROPRIETARIO.

Resta in forma rigida l'assoluto depositario delle scelte politiche per quanto riguarda il "chi, come, a quali tariffe" utilizza gli impianti. Al gestore non verrà lasciata alcuna iniziativa sul "chi, come, a quali tariffe", al fine di garantire anche ai soggetti utenti più deboli economicamente l'utilizzo degli impianti.

SOGGETTO GESTORE.

Si occupa esclusivamente della gestione dell'impianto regolamentata da apposita convenzione.

SOGGETTO UTENTE.

Utilizza l'impianto sportivo senza nessun rapporto con il soggetto gestore.

Il Comune di Antrona Schieranco intende, in definitiva, individuare una soluzione che attribuisca alle società sportive utilizzatrici anche la piena responsabilità gestionale delle strutture in cui operano in base ad un criterio di partecipazione e di condivisione delle responsabilità;

Ne consegue che gli impianti sportivi esistenti saranno prioritariamente proposti in affidamento gestionale ai soggetti sportivi locali.

Le società sportive interessate verranno interpellate per adire ai convenzionamenti secondo gli elementi contrattuali meglio indicati nel successivo punto 2.

In mancanza di soggetti sportivi locali disponibili alla gestione su convenzione si procederà all'indizione di specifiche gare di appalto aperte anche a soggetti economici.

Vantaggi per il Comune.

Sulla base delle esperienze di gestioni già operanti anche nel nostro Comune, si ritiene che la proposta può produrre un risparmio reale rispetto alla gestione diretta del Comune.

E' il risultato dell'utilizzo del volontariato e cioè di persone che in possesso di una reale polivalenza e di specializzazioni, dedica del proprio tempo per operare all'interno di una associazione senza fini di lucro.

Ciò, si ritiene, permetterà in forma molto elastica alle esigenze e agli obblighi di un servizio, quello sportivo, che sempre più pretende servizi e strutture di qualità, ma si andrebbero anche a chiarire definitivamente i

rapporti con le società operanti bandendo quella antipatica ricerca del contributo sempre maggiore. L'ipotesi di risparmio si riferisce ai soli costi contabili: sono peraltro incalcolabili i risparmi dovuti ad una maggiore cura manutentiva delle strutture; maggior cura che, è sicuramente insita nella formula in quanto il futuro gestore avrà ogni interesse ad attivare anche per migliorare l'attuale organizzazione per pervenire ad una più idonea "immagine" di tutti gli impianti sportivi.

2 - Formazione delle convenzioni.

Le convenzioni saranno definite dalla giunta comunale tenendo conto delle seguenti indicazioni:

1. compiti del gestore

- 1.1. custodia e pulizia giornaliera di tutti i locali costituenti la struttura;
- 1.2. manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature;
- 1.3. irrigazione e cura del verde.

2. Compiti del Comune

- 2.1. manutenzione straordinaria dell'impianto;
- 2.2. mantenimento delle certificazioni di agibilità;
- 2.3. assicurazioni concernenti la struttura;
- 2.4. assunzione degli oneri di energia elettrica, acqua, riscaldamento.

3. Accesso

- 3.1. le concessioni annuali e giornaliere ai soggetti richiedenti sono effettuate dal comune;
- 3.2. anche le attività sportive del gestore sono soggette a concessione annuale.

4. Determinazione tariffe e riscossione

- 4.1. le tariffe di accesso agli impianti sono definite annualmente dal comune previa consultazione del gestore;
- 4.2. il gestore provvede alla riscossione trattenendo le quote a fronte degli oneri gestionali.

5. Contributo comunale

A fronte degli oneri gestionali attribuiti al gestore, l'amministrazione comunale può assegnare un contributo annuale volto a concorrere alle spese di conduzione.

6. Durata

- 6.1. la convenzione deve durare tra i tre e i dieci anni;
- 6.2. prevedere una clausola di recesso sia per il comune che per il gestore da far valere senza particolari prerogative con un semplice preavviso di sei mesi.



COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO

Provincia del VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

Tel 0324 51805
Fax 0324 575953

E-Mail municipio@comune.antronaschieranco.vb.it

C.F. 83001330030
P.IVA 00524500030

Convenzione tra Ente Locale concedente e associazione affiliata e riconosciuta dal C.O.N.I. Concessionaria per la gestione e conduzione di impianto sportivo

Art. 1

Il Comune di _____, nella persona del _____, Responsabile del Servizio tecnico-Patrimoniale con Sede in _____ via _____

partita IVA _____ Telefono _____

concede per le proprie finalità sportive e sociali alla

Associazione sportiva

con Sede in _____ via _____

partita IVA _____ Telefono _____

L'impianto _____ sportivo _____ di _____

_____ risultante dalle allegate piante e/o planimetrie delimitate in rosso, per la durata di anni 10, rinnovabili, ad decorrere dalla data di stipula della presente convenzione, previo regolare verbale di consegna dell'impianto.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di rinnovare la convenzione per un uguale periodo nel caso di investimenti sull'impianto da parte della Società Concessionaria di prorogarla per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.

L'Amministrazione Comunale avrà comunque sempre la facoltà di recedere dalla convenzione con il conseguente riscatto anticipato delle migliorie apportate all'impianto;

La Società sportiva _____ farà uso dell'impianto e delle annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità.

Art. 2

Documentazione su consistenza impianto

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, vengono fatti risultare da un apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti a loro delegati, al momento che il presente atto è formalmente esecutivo, ed il concessionario prende materialmente possesso dell'impianto stesso. Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale.

Art. 3

Modalità utilizzo dell'impianto

La concessione viene effettuata al fine di consentire alla società _____ l'esercizio della propria attività sportiva e di far collaborare la società stessa alle finalità sociali e sportive del Comune cui l'impianto di cui si tratta è destinato.

La società _____ in forza della presente convenzione dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme previste dalla presente convenzione. Inoltre la società concessionaria, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, fermo restando comunque che tale uso non può essere subordinato all'acquisizione di tessera sociale neppure a titolo gratuito, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale per la generalità degli impianti sportivi comunali. Il predetto obbligo di rispetto delle tariffe comunali è esteso anche al caso dell'eventuale istituzione di corsi di avviamento allo sport.

Art. 4

Programmazione attività e utilizzo spazi

La Società concessionaria, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull'impianto è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni:

L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente l'impianto - a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni autorizzate, nei limiti di 8 giornate all'anno.

A tale scopo dovrà essere dato alla Società Concessionaria un preavviso di almeno 8 giorni fatti salvi comunque gli impegni inderogabili già assunti (Campionati, Gare) derivanti dall'attività ufficiale.

Fermo restando ogni impegno derivante dall'attività ufficiale della Società Concessionaria (Gare - Campionati) e comunque nel rispetto per quanto possibile delle ordinarie esigenze di utilizzo della Società Concessionaria, l'Amministrazione Comunale si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di far utilizzare, alle tariffe comunali, l'impianto da parte di Società, Federazioni ed Enti di Promozione sportiva per l'espletamento dell'attività ufficiale.

Art. 5

Organo di controllo

L'Amministrazione Comunale, tramite l'ufficio tecnico, si riserva il controllo sulla corretta gestione dell'impianto.

Art. 6

Garanzie assicurative

Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. A tale scopo il concessionario stipulerà polizza assicurativa per la copertura di tali rischi a partire dai seguenti massimali minimi come da legge per: danni all'impianto.

Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositato presso Il Comune di Antrona Schieranco all'atto della stipulazione.

Art. 7

Pubblicità

Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione nel campo dei servizi sociali resi in materia di sport e tempo libero, la società concessionaria avrà diritto ad esercitare la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato.

Art. 8

Lavori e modifiche all'impianto

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla Società Concessionaria del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia a proprio insindacabile giudizio la facoltà in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della concessione.

Art. 9

Decadenza e recesso del concessionario

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni. Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne

preavviso di sei mesi, in forma scritta.

Art. 10

Diritto di revoca da parte del comune

La Società Concessionaria dichiara e riconosce che compete al Comune di Antrona Schieranco, ogni più ampio diritto di revoca in qualunque momento della concessione, con provvedimento motivato dall'Amministrazione Comunale senza che nulla ad alcun titolo possa la società stessa pretendere dal Comune. Nel formale provvedimento di revoca dovrà essere prefisso un termine non inferiore a mesi sei.

La Società concessionaria dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla riconsegna dell'impianto al Comune, in perfetto stato di manutenzione entro il termine che dal Comune sarà stato indicato e comporterà al Comune il più ampio diritto di immissione in possesso in forma amministrativa.

Art. 11

Inagibilità dell'impianto conseguente a lavori

In qualunque momento il Comune di Antrona Schieranco con preavviso di gg. 60 consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dalla società al Comune. In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà trovare soluzioni alternative su altri impianti comunali con l'applicazione delle tariffe vigenti.

Art. 12

Procedura amministrativa

Alla presente concessione amministrativa sono applicabili le disposizioni di legge in materia, anche per quanto concerne la procedura d'esecuzione delle ordinanze amministrative.

Art. 13

Obblighi del concessionario

La gestione dell'impianto comporterà per la società l'assunzione dei seguenti obblighi:

- a) Ordinaria manutenzione nei limiti di quanto previsto all'Art. 14;
- b) Apertura, chiusura, conduzione dell'impianto. Tutto ciò anche durante gli orari in cui il complesso sportivo verrà utilizzato direttamente e gratuitamente dal Comune dalle Associazioni Od Enti o da terzi autorizzati.
- c) Custodia dell'impianto, degli impianti, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati.
- d) Scrupolosa osservanza della norma vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate sia in materia igienico sanitaria, sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi.
- e) Il Comune è sollevato da responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra la parte concessionaria ed i terzi.
- f) Richiesta da parte del Concessionario ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto.
- g) Pagamento di un canone annuale.

Art. 14

Manutenzione ordinaria

L'ordinaria manutenzione è a carico del Concessionario.

Art. 15

Obblighi dell'amministrazione comunale

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale.

L'Amministrazione Comunale può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tale fine l'Amministrazione diffida la Società Concessionaria ad eseguire i lavori entro un termine. In caso di inadempienza reiterata l'Amministrazione disporrà la revoca della concessione.

Il Concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, non ricompresi fra quelli di cui all'art. 14, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi

il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione Comunale di provvedere, specificando lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali.

Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere alla esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso e al rimborso della spesa, sostenuta dal concessionario, si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

Art. 16

Controlli

Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, il Concessionario si obbliga entro il mese di settembre, a presentare una relazione sull'attività svolta, completa di dati riferiti alla gestione dell'impianto.